

AVVOCATO
LUIGI PATERI
Cagliari via Alghero 29 - tel. 070653507

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 700 C.P.C.

CARDIA Katia, nata a Sinnai il 26/6/1972 (C.F. CRDKTA72H66I752P), elettivamente domiciliata in Cagliari nella via Alghero n° 29, presso lo studio dell'Avv. Luigi Pateri (C.F. PTR LGU 46S20 I294H), avv.luigipateri@legalmail.it, che la rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto,

premessso

- 1) La ricorrente era inserita nella Graduatoria Provinciale degli aspiranti a supplenza per la Provincia di Cagliari in qualità di docente di Scuola Primaria, Posto Sostegno e Posto Comune (come da OM n. 60 del 2020, comma 7 Art.12) con punti 24, posizione in graduatoria 1570.
- 2) **Con provvedimento n. 773 del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari, del 13/11/2020, veniva individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del CCNL vigente per il Comparto Scuola. Detto provvedimento qui appresso integralmente si trascrive:**

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

IL DIRIGENTE

VISTA l'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 relativa alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento

delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

VISTE le Graduatorie Provinciali per Supplenza per la Provincia di Cagliari relative ai ruoli delle scuole di ogni ordine e grado, ripubblicate con Decreto Prot. n. 11759 del 15 Settembre 2020;

VISTO l'avviso, prot. n. 14406 del 6/11/2020, successivamente rettificato con avviso prot. n. 14461 del 9/11/2020, concernente la convocazione mediante procedura telematica per il conferimento di proposte di assunzione relative ai posti di SOSTEGNO e COMUNE della Scuola Primaria per l'as. 2020/21, sopravvenuti rispetto alle precedenti operazioni di nomina a tempo determinato, da effettuarsi mediante scorrimento dalle GPS di I fascia posto comune;

- 3) PRESO ATTO delle istanze dei candidati pervenute entro il termine fissato alla data del 11 Novembre 2020 e delle preferenze dagli stessi manifestate in ordine alle sedi disponibili e rilevate le condizioni di precedenza debitamente documentate;*

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni in premessa, il conferimento di proposte di contratto a tempo determinato rispetto ai posti di sostegno e comune della Scuola Primaria sopravvenuti rispetto alle precedenti operazioni di nomina a tempo determinato, ad oggi condotte per l'anno scolastico 2020/2021, mediante scorrimento delle GPS I fascia posto comune, come da annesso elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2 Gli aspiranti dovranno assumere servizio entro le ore 24 dalla pubblicazione nel sito del presente atto.

Art.3 Gli spezzoni orari devono essere integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato, ai sensi di quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale n. 26841 del 5/09/2020, recante le "istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A".

Art. 4 Le presenti proposte di individuazione sono risolutivamente condizionate a modifiche delle precedenti operazioni d'avvio d'anno scolastico, a rettifiche in autotutela o all'esito di contenziosi attivati da

aspiranti all'assunzione.

I Dirigenti scolastici delle scuole di servizio avranno cura di apporre analoghe condizioni risolutive ai contratti che stipuleranno con i candidati di cui sopra. In ogni caso, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 7, dell'OM n. 60/20, il Dirigente Scolastico interessato della stipula del contratti, effettuerà i controlli sulle dichiarazioni rese dal docente in seno all'istanza di inserimento nelle GPS, subordinando il contratto medesimo alla condizione risolutiva espressa rispetto agli esiti dei menzionati controlli nell'ipotesi in cui da essi discendano condizioni di depennamento dalla graduatoria ovvero rettifiche dei punteggi già riconosciuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario in qualità di giudice del lavoro, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE REGGENTE Sergio Repetto

3) La ricorrente, in data 16/11/2020, stipulava con l'Istituto Comprensivo I.C. "E. Cortis" di Quartucciu contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente sino al termine delle attività didattiche per un posto di "sostegno minorati psicofisici" su tipologia Posto interno, dal 16/11/2020 al 30/6/2021 per n. 11 ore settimanali di lezione, che qui appresso integralmente si trascrive:

*ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. E.CORTIS-QUARTUCCIU
QUARTUCCIU - CAIC87300A*

"E. CORTIS" - QUARTUCCIU Prot. 0010077 del 17/11/2020

Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente scolastico (C.F. CCCFBA71A25B354V) e la sig.ra CARDIA KATIA (C.F. CRDKTA72H66I752P) nata a SINNAI (CA) il 26/06/1972 e residente/domiciliato fiscalmente a SINNAI (CA) VIA TOSCANA civico 7.

PREMESSO

che con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale

in data 13/11/2020, la sig.ra CARDIA KATIA e' stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, in quanto inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza in qualita' di docente di scuola primaria; che la proposta di assunzione prot. n. 773 in data 13/11/2020, accettata dall'interessata, riporta la posizione di graduatoria 1570 con punteggio 24;

SI CONVIENE E STIPULA

il presente contratto di lavoro a tempo determinato in quanta' di docente supplente fino al termine delle attivita' didattiche per un posto SOST. MINORATI PSICOFISICI su tipologia posto INTERNO, con decorrenza dal 16/11/2020 e cessazione al 30/06/2021, per n. 11 ore settimanali di lezione presso VIA GUSPINI (CAEE87301C) dove dovrai presentarsi per l'assunzione in servizio in data 16/11/2020 .

Le prestazioni, proprie del profilo professionale di docente della scuola primaria, consisteranno nell'espletamento delle attivita' attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L..

Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ed e' pari a euro 21819,63 (importo comprensivo della 13- mensilita') come stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali oltre ogni altro assegno o indennita' previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di 11/24mi.

La spesa relativa graverà sul capitolo del bilancio del Ministero dell'Istruzione - Ufficio scolastico regionale per SARDEGNA corrispondente alla tipologia di spesa con codifica 7597.

La liquidazione della tredicesima mensilita' e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' effettuata, con le modalita' previste e determinate dal Ministero dell'Istruzione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'ufficio che provvede al pagamento

dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto.

Riguardo alla documentazione di rito occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro ed a corredo del presente contratto, si rammenta che la mancata presentazione, così come la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione - comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento - comportano l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto è regolato dal C.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.

Si rammenta, in particolare, che la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. È altresì causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, come pure il mancato possesso dei requisiti.

Il presente contratto è risolto: qualora sia individuato un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie altro (specificare):

Il presente contratto viene inviato in forma telematica alla Ragioneria Territoriale dello Stato per il prescritto riscontro. I dati contrattuali indicati nel presente contratto sono trasmessi in forma telematica al MEF-Servizio NoiPa per il previsto pagamento.

Alla sig.ra CARDIA KATIA viene consegnata copia del codice di comportamento riportato nel vigente C.C.N.L., con l'obbligo di adeguare il proprio comportamento a quanto ivi previsto.

La sig.ra CARDIA KATIA dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, dando per conosciute le norme contrattuali e quelle di riferimento alle quali si fa rinvio.

Il presente contratto, redatto in duplice copia in carta semplice, è

sottoscritto dal dirigente scolastico e dall'interessato e potrà essere registrato in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico del richiedente.

In allegato vengono specificati gli elementi amministrativi principali relativi agli altri contratti di supplenza, già stipulati dall'interessato, per i quali si fa riferimento anche in ordine alle dichiarazioni relative alle situazioni di incompatibilità e alla dichiarazione sostitutiva di certificazione. Tale allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato.

Quartucciu 16/11/2020

Firma per accettazione KATIA CARDIA

il Dirigente scolastico FABIO COCCO

A seguito della stipula di tale contratto di lavoro a tempo determinato, la ricorrente prestava servizio presso la classe assegnatale per una intera settimana.

4) - Con provvedimento 14732 del 16/11/2020 avente ad oggetto “Annullamento atto di conferimento di incarichi a tempo determinato prot.n.773 del 13/11/2020, Scuola Primaria e contestuale nuovo avviso di convocazione in modalità telematica per il conferimento dei contratti di supplenza per l'anno scolastico 2020/21” che qui appresso integralmente si trascrive, il Dirigente Reggente dell'Ufficio Scolastico Regionale di Cagliari così disponeva:

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

Ai Dirigenti Scolastici Delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali della Provincia LORO SEDI

Al Sito WEB SEDE

Oggetto: Annullamento atto di conferimento incarichi a tempo determinato prot. N. 773 del 13/11/2020, Scuola Primaria e contestuale nuovo avviso di convocazione in modalità telematica per il conferimento

dei contratti di supplenza per l'anno scolastico 2020/21. SCUOLA PRIMARIA —POSTO SOSTEGNO (ADEE) E POSTO COMUNE (EEEE) — GPS I FASCIA POSTO COMUNE (docenti privi di titolo).

Si rende la presente convocazione ai fini della copertura di disponibilità già rese note alla data del 6/11/2020 e di altre sopravvenute, fino alla data odierna, relativamente al posto comune e, in applicazione dell'art. 12, comma 7, dell'OM n. 60/2020, con priorità, al sostegno della scuola primaria, mediante prelievo degli aspiranti privi del titolo di specializzazione, collocati in posizione utile nelle GPS I fascia, scuola primaria, posto comune.

Si precisa, a tal fine, che con la presente convocazione viene annullato l'atto di conferimento di questo ufficio, prot. N. 773 del 13/11/2020, pertanto, sono ammessi a partecipare alla presente convocazione sia coloro che nella precedente hanno validamente proposto la propria candidatura, sia coloro che siano risultati assenti o esclusi, qualora avessero interesse al conseguimento di incarico annuale.

Per le suddette ragioni, sono convocati in modalità telematica per eventuale stipula di contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2020/21 per le disponibilità in oggetto, per il cui dettaglio si fa rinvio all'allegato A) annesso alla presente nota, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di seguito indicate:

1) Graduatoria GPS I Fascia Scuola Primaria, posto comune, come ripubblicata con decreto n. 11759 del 15/09/2020

CONVOCATI: aspiranti dal n. 1464 al n. 2049

Si precisa che sono convocati anche tutti gli aspiranti titolari di riserva "m" e "n" inseriti nelle G.P.S. I Fascia Scuola Primaria, posto comune.

1) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla procedura, gli aspiranti dovranno compilare ed inoltrare apposita delega, utilizzando il modello allegato, indicando, con ordine preferenziale, le disponibilità di gradimento.

L'istanza e l'eventuale documentazione allegata dovranno essere inoltrati al seguente indirizzo di posta elettronica: primaria.gps@gmail.com

TALE ISTANZA DOVRA' ESSERE PRODOTTA ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23.59 DI MERCOLEDI' 18 NOVEMBRE 2020.

ALLA DOMANDA DOVRANNO ESSERE ALLEGATI:

- 1) COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'*
- 2) COPIA DEL MODELLO DI ESPRESSIONE PREFERENZIALE DI SEDE (allegato B)*

Si precisa che in difetto di produzione di alcuno dei documenti richiesti (modulo delega, allegato B e copia documento identità), la domanda non sarà presa in considerazione;

2) FRUIZIONE PRECEDENZE 104/92

Coloro che intendano avvalersi dei benefici delle precedenza di cui agli artt. 21, 33, comma 6, e 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, dovranno compilare nel medesimo modello di domanda, l'apposita sezione specificamente dedicata alla fruizione di detti benefici, allegando alla medesima la documentazione attestante la sussistenza dei presupposti rispetto alla quale si fa integrale rinvio all'art. 13, punti I, III e IV del CCNI del 31.12.2018, vigente per il triennio 2019/2022.

In particolare, per le ipotesi di assistenza ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, gli interessati dovranno allegare alla prescritta certificazione medica:

-per l'assistenza a genitore: autodichiarazione di impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi (da enunciare) e, qualora tale impossibilità sia da ricondurre a condizioni generali di salute che impediscano di poter effettuare l'assistenza al coniuge disabile, un certificato del medico di fiducia che attesti tale condizione;

-laddove l'aspirante non sia figlio convivente o figlio unico, dichiarazione da rilasciare a cura di ciascun fratello circa l'impossibilità all'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive (da enunciare), tali da non consentire l'effettività dell'assistenza medesima nel corso dell'anno scolastico.

Nell'ipotesi di mancata produzione della richiesta nel rispetto della tempistica su riportata, l'aspirante interessato sarà considerato

rinunciatario. Parimenti gli interessati saranno considerati rinunciatari laddove, al turno di nomina, siano rimasti disponibili sedi o spezzoni per i quali non si sia espressa formale dichiarazione di preferenza in seno al settore del modulo opportunamente dedicato.

PRECEDENTE ASSEGNAZIONE DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO

Alla presente procedura non potrà partecipare il personale che in precedenti tornate di nomina, abbia accettato altra proposta di incarico a tempo determinato con assunzione in servizio su posto intero o su spezzone, ma senza poter vantare diritto al completamento.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa integrale rinvio all'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, ed alla successiva nota del Ministero dell'Istruzione n. 26841/2020.

Il presente avviso è pubblicato ad ogni effetto sul sito internet istituzionale dell'Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari www.uspcagliari.it con valore di notifica per tutto il personale interessato.

La pubblicazione del presente avviso sul predetto sito web vale a qualsiasi effetto di legge quale convocazione per la procedura di cui trattasi senza che si dia seguito a nuove e diverse forme di convocazione. Ogni aggiornamento sullo svolgimento della presente procedura sarà disponibile, in visione, sul sito di questo Ufficio Scolastico.

IL DIRIGENTE REGGENTE Sergio Repetto

- 5) La ricorrente, la sera del 16/11/2020, riceveva per via telematica dall'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna una news del seguente tenore: “Avviso di convocazione Scuola Primaria in modalità telematica Posto Sostegno (ADEE) e Posto Comune (EEEE) GPS I Fascia Posto Comune – Entro 18/11/2020”.**

La medesima, avendo già sottoscritto contratto di assunzione a tempo determinato ed avendo altresì prestato servizio presso l'Istituto Scolastico E. Cortis di Quartucciu per un'intera settimana, riteneva

che l'avviso non fosse a lei riferibile, anche perchè in esso non veniva in alcun modo esplicitata l'eventualità di un annullamento dell'incarico ricevuto. Pertanto, non partecipava alla convocazione.

6) Con decreto 782 del 24 novembre 2020 il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari, che qui appresso integralmente si trascrive, così disponeva:

IL DIRIGENTE

VISTA l'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 relativa alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

VISTE le Graduatorie Provinciali per Supplenze per la Provincia di Cagliari relative ai ruoli delle scuole di ogni ordine e grado, ripubblicate con Decreto Prot. n. 11759 del 15 Settembre 2020;

VISTO l'avviso, prot. n. 14732 del 16.11.2020, concernente la convocazione mediante procedura telematica per il conferimento di proposte di assunzione relative ai posti di SOSTEGNO e COMUNE della Scuola Primaria per l'as. 2020/21, sopravvenuti rispetto alle precedenti operazioni di nomina a tempo determinato, da effettuarsi mediante scorrimento delle GPS di I fascia posto comune;

VISTO l'atto di conferimento prot. N. 780 del 23/11/2020, mediante i quali sono stati disposti i conferimenti di incarichi a tempo determinato per la scuola primaria;

ESAMINATO il reclamo della docente Friargiu Emanuela, la quale afferma di aver ottenuto l'ultima delle sedi espresse nell'allegato all'istanza, mentre avrebbe dovuto ottenere una delle prime preferenze indicate, assegnata per mero errore materiale alla docente Damele Valeria, in posizione successiva alla docente reclamante;

ESAMINATO altresì il reclamo della docente Leoncini Rosalba, la quale contesta le sia stata assegnata una sede non richiesta tra le preferenze

espresse, che si sarebbe invece dovuta assegnare alla docente Diliberto Eleonora, in posizione successiva;

PRESO ATTO dell'errore materiale commesso da questo Ufficio nell'attribuzione delle sedi alle docenti summenzionate;

RITENUTO opportuno e necessario procedere, in autotutela, alla rettifica delle operazioni effettuate,

DECRETA

Art.1

1. Per le motivazioni in premessa, si dispone il conferimento di proposte di contratto a tempo determinato, con riferimento ai posti di sostegno e comune della Scuola Primaria sopravvenuti rispetto alle precedenti operazioni di nomina a tempo determinato, ad oggi condotte, per l'anno scolastico 2020/2021, mediante scorrimento delle GPS, come da annesso elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Gli aspiranti dovranno assumere servizio entro le 24 ore successive alla pubblicazione del presente atto.

Art.3

1. Gli spezzoni orari devono essere integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato, ai sensi di quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale n. 26841 del 5/09/2020, recante le "istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A".

Art. 4

1. Le presenti proposte di individuazione sono risolutivamente condizionate a modifiche delle precedenti operazioni d'avvio d'anno scolastico, a rettifiche in autotutela o all'esito di contenziosi attivati da aspiranti all'assunzione.

2. I Dirigenti scolastici delle scuole di servizio avranno cura di apporre analoghe condizioni risolutive ai contratti che stipuleranno con i candidati di cui sopra.

3. In ogni caso, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma

7, dell'OM n. 60/20, il Dirigente Scolastico interessato della stipula del contratti, effettuerà i controlli sulle dichiarazioni rese dal docente in seno all'istanza di inserimento nelle GPS, subordinando il contratto medesimo alla condizione risolutiva espressa rispetto agli esiti dei menzionati controlli nell'ipotesi in cui da essi discendano condizioni di depennamento dalla graduatoria ovvero rettifiche dei punteggi già riconosciuti.

Art. 5

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario in qualità di giudice del lavoro, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Ai Dirigenti Scolastici Delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia LORO SEDI

Alle OO.SS. — Scuola Provincia di Cagliari LORO SEDI

All'Albo Sede

Al Sito Sede

IL DIRIGENTE Peppino Loddo

In dipendenza del decreto di cui sopra, l'aspirante docente Mascia Battistina, che figurava al n. 17, pos. 1514, punti 26,50 della graduatoria originaria, veniva assegnata all'I.C. di Quartucciu “E. Cortis” nel medesimo posto in precedenza occupato dalla ricorrente, con contratto a termine fino alla conclusione delle attività didattiche, esclusa dal conferimento di proposte di assunzione relative ai posti di sostegno e comune della Scuola Primaria nella tornata del 13 novembre 2020 e che nessun rilievo aveva sollevato al riguardo.

7) Il 25/11/2020 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “E. Cortis” di Quartucciu a seguito del provvedimento di annullamento adottato dall'USR di Cagliari il 16/11/2020 N.14732, decretava la risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la ricorrente.

Il decreto in questione qui appresso integralmente si trascrive:

*ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. E.CORTIS-QUARTUCCIU
QUARTUCCIU - CAIC87300A*

Prot. n. : 14732

data, 16/11/2020

Oggetto: Risoluzione anticipata rapporto di lavoro a tempo determinato.

Il Dirigente Scolastico

Visto il contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato in data 17/11/2020 prot. n. 10077, con l'ins. CARDIA KATIA, in qualita' di docente scuola primaria, per n. 11 ore settimanali di lezione, con decorrenza dal 16/11/2020 e fino al 30/06/2021;

Visti gli atti da cui risulta la risoluzione del rapporto di lavoro per annullamento della procedura di reclutamento presupposta, ai sensi dell'art. 25, del CCNL 2007;

AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0014732.16-11-2020 Provv. di annullamento dell'atto di conferimento.

DECRETA

che il contratto di lavoro a tempo determinato di cui in premessa, stipulato con l'ins. CARDIA KATIA (C.F. CRDKTA72H66I752P) nata a SINNAI (CA) il 26/06/1972, cessa di produrre i suoi effetti a far data dal 24/11/2020.

Di conseguenza sara' computato agli effetti giuridici ed economici il servizio prestato dal 16/11/2020 al 24/11/2020.

I dati del presente provvedimento sono inviati in forma telematica al Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del MEF - Sistema informativo NoIPA.

Il Dirigente Scolastico FABIO COCCO

8) La ricorrente, in data 19/11/2020 aveva comunicato al Dirigente USP di Cagliari di non poter accettare la nomina per la Scuola secondaria di secondo grado per il sostegno, individuata presso il Liceo “Motzo” di Quartu S. Elena, conferitale in dipendenza del posto occupato nella relativa graduatoria, in quanto già assegnata

alla Scuola Primaria per il Sostegno (11 ore settimanali) presso l'Istituto Comprensivo di Quartucciu "E. Cortis", ove prestava servizio.

9) La ricorrente è la madre di Puddu Thomas nato a Cagliari il 17/11/2014, riconosciuto quale portatore di handicap in situazione di gravità dalla Commissione Medica per l'accertamento dello stato di handicap in data 26/3/2018.

DIRITTO

I

Sul fumus boni iuris

L'Amministrazione Scolastica, nella vicenda che ci occupa, ha agito con inosservanza e nell'obliterazione dei fondamentali principi cui deve conformarsi la Pubblica Amministrazione nell'adozione dei provvedimenti di ritiro di atti.

Come è noto, perché possa esercitarsi il potere di rettifica o di annullamento di un atto amministrativo debbono sussistere i seguenti due requisiti:

a) Vizio di legittimità dell'atto da annullare.

b) interesse pubblico alla eliminazione dell'atto.

Nessuno dei due requisiti sussiste nel caso di specie e, comunque, nessuno dei due requisiti viene menzionato nell'atto di annullamento del 16/11/2020, n. 14732, con la conseguenza dell' illegittimità di tale provvedimento, limitatamente al profilo in questione.

Inoltre, la mancata specificazione di qualsiasi vizio di legittimità del provvedimento annullato (dal quale, per la ricorrente, discendeva il diritto a essere assunta quale supplente) determina il difetto di motivazione dell'atto di annullamento, posto che l'Amministrazione Scolastica non ha ottemperato al dovere di fornire nel testo dell'atto tutte le indicazioni indispensabili per ricostruire il procedimento logico che ha condotto all'emanazione del decreto di annullamento medesimo.

Ancora, va osservato che, anteriormente all'adozione del provvedimento di annullamento del 16/11/2020 (N.1472) tra la ricorrente e il Dirigente

Scolastico dell'Istituto Comprensivo “E. Cortis” di Quartucciu era stato stipulato contratto di lavoro a tempo determinato, la cui durata era prevista fino alla conclusione delle attività didattiche.

Pertanto, avendo tale contratto determinato la creazione dei diritti quesiti alla sede di servizio ed al trattamento economico, il medesimo non era suscettibile di annullamento né di risoluzione, stante il limite insormontabile dei diritti soggettivi perfetti costituiti a favore del soggetto beneficiario.

Sotto tale profilo, va evidenziata, altresì, l'illegittimità derivata, che espressamente si eccepisce, che afferisce al provvedimento di risoluzione anticipata del contratto di lavoro (stipulato tra la ricorrente ed il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “E. Cortis”) adottato dal Dirigente Scolastico in data 25/11/2020, già integralmente trascritto nella parte espositiva.

Sotto altro profilo, si eccepisce l'illegittimità dell'annullamento dell'incarico di supplenza attribuito alla ricorrente il 13/11/2020, in quanto adottato in violazione dell'art.21 nonies della Legge 241/1990, che prevede il potere della P.A. Di annullare d'ufficio il proprio provvedimento illegittimo:

- sussistendo le ragioni di interesse pubblico
- entro un termine ragionevole
- tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati

La legge, pertanto, imponeva una ponderazione dell'interesse pubblico all'annullamento del provvedimento che, nel caso di specie, è stata del tutto omessa.

Tale ponderazione avrebbe dovuto considerare:

- la gravità dell'errore
- il fattore temporale, ossia il tempo trascorso dalla data di conferimento della supplenza alla data del provvedimento di annullamento
- il diritto degli alunni e delle loro famiglie alla continuità didattica ed all'istruzione.

- **Sotto altro profilo si rileva che la revoca anticipata ed immotivata del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra la ricorrente ed il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Quartucciu non è giustificabile e per nulla legittima.**
- Anzitutto, occorre sottolineare che la privatizzazione del pubblico impiego, ex Dlgs. n.29 del 1993, ora D.Lgs. n.165 del 2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ha definito nel rapporto di lavoro una parità tra le parti che esclude ogni iniziativa unilaterale, in capo al datore di lavoro, volta appunto a modificare o revocare il contratto.
- L'art.5 comma 2 del D.Lgs. 165, sostituito dall'art. 34, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 17, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 dispone che 'le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9.
- Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici'. **Da quanto sopra si deduce che il datore di lavoro non può trasferire i principi di autotutela e revoca, tipici del diritto amministrativo, nell'ambito dei contratti di lavoro, regolati invece da norme privatistiche.**

- E' pacifico che la Pubblica Amministrazione abbia potere negoziale trovando esso legittimazione nell'art.1 comma Ibis della Legge n.241 del 1990 così come modificato dalla Legge n.15 del 2005 e successivamente dalla Legge n.69 del 2009, secondo cui "La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente'.

Lo stesso D.Lgs. 165/2001, all'art.2 stabilisce che 'i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo(...) I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente.

I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2'. L'art.45 poc'anzi citato dispone che 'Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi".

Come ben evidenziato dalla sentenza della Corte di Cassazione sez.civ. n.41 del 24 febbraio 2000, il D.Lgs. n.29/1993, (novellato dal D.Lgs. 165/2001) ha stabilito che le posizioni soggettive dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono state modificate, nel senso che nei rapporti di lavoro non è dato di identificare interessi legittimi di diritto pubblico (...) l'amministrazione opera coi poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti (...) Una volta fondato il rapporto di lavoro su base paritetica, ad esso rimane estranea ogni connotazione autoritativamente discrezionale (così, Corte cost. 16 luglio 1987 n. 268).

Più precisamente quand'anche la lesione lamentata dal prestatore di lavoro derivi dall'esercizio di poteri discrezionali dell'amministrazione

datrice di lavoro, la situazione soggettiva lesa dovrà, qualificarsi, alla stregua delle più recenti classificazioni civilistiche, come interesse legittimo di diritto privato, da riportare, quanto alla tutela giudiziaria, all'ampia categoria dei diritti di cui all'articolo 2907 c.c.'.

I contratti di lavoro sono pertanto atti di natura privatistica.

In ordine al potere discrezionale non esercitabile dalla P.A. sui contratti di lavoro, si riporta un passo della sentenza n.8328 del 2010 della Corte Suprema di Cassazione nella parte in cui si afferma che nel rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al dlgs. n.165 del 2001, art.2, non è ammissibile che il datore di lavoro pubblico possa sciogliersi unilateralmente da un contratto non essendovi alcuna norma che gli attribuisca un siffatto potere.

Si sostiene inoltre che questo potere non troverebbe fondamento nella norma contrattuale collettiva (arti 8 del CCNL comparto scuola del 4 agosto 1995) che prevede il recesso unilaterale dal rapporto in caso di annullamento della procedura di reclutamento, perché tale norma riguarderebbe il solo caso di assunzioni a tempo indeterminato'.

L'atto con cui l'Amministrazione revoca un incarico (nella specie, di insegnamento a tempo determinato), sul presupposto della nullità dell'atto di conferimento per inosservanza dell'ordine di graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, e non potendosi esercitare il potere di autotutela in capo all'Amministrazione datrice di lavoro'.

A conferma di ciò è intervenuta una sentenza emessa da Tribunale di Chieti, (la n.167 del 2014) in cui si evidenzia ancora una volta l'illegittimità della condotta che realizzi una revoca del contratto di lavoro a tempo determinato.

- Nel caso di specie, l'Autorità Scolastica non poteva procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, tanto più che tale risoluzione non è

stata minimamente motivata né comunicata alla ricorrente.

Con l'Ordinanza dello stesso Tribunale del 23 aprile 2008, si sottolinea come non possa ipotizzarsi che la P.A., nell'ambito della propria attività negoziale, possa unilateralmente revocare contratti regolarmente stipulati; ciò in linea generale ed in particolare nella fattispecie, in cui il contratto si era già perfezionato con l'accettazione della proposta.

Il contratto a tempo determinato stipulato dalla P.A. 'jure privatorum' può risolversi solo nei casi stabiliti dalla legge (risoluzione per inadempimento, art. 1453 c.c.; per impossibilità sopravvenuta, art. 1463 c.c.; per eccessiva onerosità, art. 1467 c.c.). Si aggiunga il principio civilistico "pacta sunt servanda" sancito dall'art. 1372 c.c. secondo il quale il contratto può essere sciolto soltanto per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

Deve pertanto ritenersi erronea ed illegittima la risoluzione anticipata, disposta autoritativamente dall'Autorità Scolastica, del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra la ricorrente e il Dirigente Scolastico dell'I.C. di Quartucciu il 16 novembre 2020.

II

Sul periculum in mora

Sussiste il fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il diritto della ricorrente in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Ed infatti, non può revocarsi in dubbio che l'annullamento del conferimento di incarico per una supplenza annuale alla ricorrente e la conseguente anticipata risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Scolastico di assegnazione determinano un grave danno, vuoi sotto il profilo economico, rapportato alla perdita delle retribuzioni stipendiali percepiendo fino a giugno del 2021, vuoi sotto il profilo della mancata considerazione, ai fini della carriera, del periodo di servizio dal 16/11/20 al 30/6/21 che, altrimenti, sarebbe conseguito per la ricorrente.

Sempre ai fini del grave danno subito per effetto del provvedimento

illegittimo oggetto della presente causa, si evidenzia che la ricorrente, in conseguenza della accettazione della supplenza presso l'Istituto Comprensivo di Quartucciu "E.Cortis", ha rinunciato ad un incarico presso il Liceo Statale "Motzo" di Quartu S. Elena, quale insegnante di sostegno per l'intero anno scolastico 2020/21.

Tanto premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, in contraddittorio con il Ministero dell'Istruzione e con i docenti controinteressati,

Ricorre

all'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Cagliari affinché, emanati i provvedimenti di rito, ai sensi del combinato disposto degli artt.700 e 669 cpc voglia:

a) previa disapplicazione dei provvedimenti illegittimi emessi dall'Amministrazione Scolastica, riferibili:

- all'atto di annullamento N.14732 del 16/11/2020 adottato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari nei confronti del conferimento di incarico a tempo determinato N.773 del 13/11/2020, concernente la supplenza annuale attribuita alla ricorrente,
- al successivo decreto n. 782 del 24 novembre 2020 adottato dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna,
- al decreto di risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la ricorrente il 16 novembre 2020, adottato il 25 novembre 2020 dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Quartucciu "E.Cortis",

sospendere l'efficacia giuridica dei provvedimenti in questione, nonché di ogni altro atto inerente, conseguente, presupposto e consequenziale allo stato non conosciuto.

b) Ordinare all'Amministrazione Scolastica convenuta di consentire alla ricorrente di prestare servizio per N.11 ore settimanali di lezione, con decorrenza dal 16/11/2020 al 30/6/2021, in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto sostegno minorati

psicofisici (posto interno) presso l'Istituto Comprensivo "E. Cortis" di Quartucciu, disponendo la conseguente riammissione in servizio della ricorrente medesima.

c) Con vittoria di spese, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato antistatario.

Il provvedimento richiesto è anticipatorio e conservativo degli effetti della sentenza che sarà emessa nel successivo giudizio di merito che avrà ad oggetto la conferma del provvedimento qui invocato.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto la ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito inferiore a €34.507,72.

Produce:

1. Domanda di conferimento di proposta di contratto a tempo determinato di candidata inclusa nelle GPS I – Fascia Scuola Primaria
2. Decreto 773 del 13/11/2020 del Dirigente USR Sardegna
3. conseguente movimento in graduatoria
4. Contratto di lavoro a tempo determinato del 16/11/2020 tra la ricorrente e il D.S.
5. Atto di annullamento del 16/11/2020 N.14732 a firma del Dirigente dell'USR Sardegna
6. Decreto di conferimento di proposte di contratto a tempo determinato N.782 del 24/11/2020 del Dirigente USR di Cagliari
7. conseguenti variazioni della graduatoria
8. Decreto D.S. Istituto Comprensivo "E. Cortis" di Quartucciu del 25/11/2020
9. Nota della ricorrente del 19/11/2020 relativa a rinuncia di nomina c/o il Liceo "Motzo" di Quartu S. Elena
10. Graduatoria sede di sostegno, scuola II grado
11. News del 16/11/2020
12. Certificazione Commissione accertamento handicap del 22/5/2018

13. Autocertificazione reddituale

Si formula espressa riserva di agire per il risarcimento del danno conseguente e connesso all'adozione del provvedimento di annullamento illegittimo.

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione.

Il sottoscritto Avvocato,

PREMESSO CHE

il ricorso ha per oggetto la sospensione dell'efficacia del provvedimento di annullamento N.14732 del 16/11/2020 adottato dal Dirigente dell'USR di Cagliari nei confronti del provvedimento del Dirigente dell'USP di Cagliari N.733 del 13/11/2020 con il quale la ricorrente veniva individuata quale destinataria di proposta di contratto di lavoro, in quanto inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza, in qualità di docente di scuola primaria, con posizione in graduatoria N.1570 e punti 24.

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso in questione deve essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti coloro che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente.
- La notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i medesimi
- Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami".
- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione

della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106,"....non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...";

- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso , essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;

- già l'art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 104,2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica **alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall' art. 150 cpc**, la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del Tar:Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

- anche i Tribunali di Genova e di Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma

alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che "l'urgenza e la informatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando, pertanto, l'art. 151 cpc. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa di Mascia Battistina e dei docenti individuati nel decreto 782 del 24/11/2020 a firma del Dirigente dell'USR della Sardegna, mediante inserimento del ricorso e del decreto stesso nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio Scolastico regionale della Sardegna.

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in 'tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del M.I.U.R. all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami> 12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinchè la S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso:

- quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito Internet del MIUR.
- quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Il valore della causa è di Euro 26.000,00

Cagliari 1 dicembre 2020

Avv. Luigi Pateri